

SULL'INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE
DI UN'ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATIVA
DI INTERESSI DIFFUSI
NEL PROCEDIMENTO CAMERALE

CORTE DI APPELLO DI MILANO; decreto 6 novembre 2015, n. 2286; Pres. est. LA MONICA
Camera di consiglio (procedimento) – Intervento del terzo – Ammissibilità (Cod.
proc. civ., artt. 105, 738)

**Camera di consiglio (procedimento) – Intervento adesivo dipendente di associazione
– Ammissibilità – Condizioni** (Cod. proc. civ., artt. 105, 738)

Essendo il procedimento camerale sottoposto alle regole, laddove compatibili, dettate dal codice per il rito ordinario, può ritenersi in generale applicabile ad esso, ferme restando possibili specificità, la disciplina codicistica dettata per l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c.

Nel procedimento camerale è ammissibile l'intervento adesivo di un'associazione rappresentativa di interessi diffusi, anche in assenza di riconoscimento di legittimazione processuale da parte del legislatore, occorrendo verificare l'effettiva rappresentatività dell'associazione rispetto all'interesse di cui si fa portatrice; sotto questo profilo, acquistano rilievo, per un verso, le previsioni statutarie che individuano lo scopo dell'associazione e, per altro verso, la stabilità della struttura associativa.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'intervento del terzo nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c. – 3. L'intervento del soggetto legittimato a promuovere il giudizio nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c. – 4. L'intervento ex art. 105, 2° comma, c.p.c. delle associazioni rappresentative di interessi diffusi.

1. *Premessa.* – Con la sentenza in commento, la Corte di appello di Milano, chiamata a decidere in merito alla trascrivibilità, negli archivi dello stato civile italiano, di un atto di matrimonio celebrato all'estero tra due persone dello stesso sesso¹, ha ritenuto ammissibile l'intervento

¹ Tema che esula dall'oggetto del presente scritto, e per il quale pertanto si rinvia

adesivo dipendente del terzo, *ex art. 105, 2° comma, c.p.c.*, nel procedimento di rettificazione degli atti di stato civile, retto dagli artt. 737 e ss. c.p.c.².

Più nel dettaglio, la Corte, dopo aver rilevato come siano applicabili al procedimento in camera di consiglio, laddove compatibili, le norme generali del codice di rito, ha ritenuto legittimo l'intervento *ad adiuvandum* spiegato da un'associazione rappresentativa di interessi diffusi, pur in assenza di un riconoscimento di legittimazione processuale *ex lege*, in supporto delle ragioni di una delle parti, avendo tale associazione dimostrato di essere promotrice di un interesse di una categoria di soggetti che avrebbero potuto essere pregiudicati dall'esito della controversia. La Corte, tuttavia, ha sottolineato come l'ammissibilità di un siffatto intervento sia condizionata al superamento di alcuni «criteri filtranti», il cui fondamento teorico verrà analizzato nel presente scritto³.

alla letteratura in materia, tra cui, *ex multis*, GATTUSO, «Matrimonio», «famiglia» e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la «doppia svolta» della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Fam. e dir.*, 7, 2012, 665; PATTI, *I diritti delle persone omosessuali e il mancato riconoscimento del matrimonio contratto all'estero*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 6, 456; WINKLER, *I matrimoni same-sex stranieri di fronte alla Cassazione*, in *Int'l Lis*, 2012, 11, 7; BONINI BARALDI, *Il matrimonio fra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all'estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all'ordine pubblico?*, in *Fam. e dir.*, 2005, 411.

² In forza del richiamo ad essi operato dal regolamento sull'ordinamento di stato civile, e in particolare dall'art. 96, 3° comma, d.P.R. 396/2000: in generale, sul procedimento di rettificazione degli atti di stato civile, si rinvia agli studi di CERINO CANOVA, *Degli atti dello stato civile*, in *Commentario al diritto italiano di famiglia*, a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI, IV, Padova, 1992, 702 ss., il quale ha riscontrato come l'istituto della rettificazione, proprio per la sua disomogeneità, sia «avvolto da una densa nube di incertezza, che si perpetua pressoché inalterata pur nell'evoluzione normativa del nostro ordinamento»; FERRI, *Artt. 449-455. Degli atti dello stato civile*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna, 1974.

³ In dottrina, sono favorevoli ad assicurare la legittimazione ad intervenire nel processo civile a soggetti rappresentativi di interessi superindividuali, nei termini e nei limiti di cui si dirà *infra*, § 4, CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, II, *Struttura e funzione*, Padova, 1992, 569; CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 361; LUISO, *In tema di intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, *ibid.*, 706; TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, *ivi*, 1987, 774; BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Torino, 1911, 175; PAGNI, *La legittimazione degli enti esponenziali nei processi in materia familiare: il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità*, in *Fam. e dir.*, 2003, 1, 31.

2. *L'intervento del terzo nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.* – Quella dell'intervento del terzo nel giudizio camerale è, per il vero, una questione che non ha mai ricevuto soluzioni pacifiche né in dottrina né in giurisprudenza, alla luce di un dettato normativo del tutto silente in materia⁴.

Il tema va affrontato, tuttavia, tenendo ferma la *summa divisio* tra i casi in cui detto procedimento viene impiegato per dirimere una controversia su un diritto soggettivo o su uno *status*, e quelli in cui invece viene utilizzato in ambito di volontaria giurisdizione⁵: se nei primi infatti l'applicabilità delle norme generali del codice di procedura sull'intervento in giudizio può ricavarsi, se non dall'esigenza di onorare le forme, quantomeno da quella di rispettare le garanzie proprie del rito contenzioso, nei secondi, al contrario, non sembra del tutto appropriata l'applicazione *tout court* della disciplina di cui all'art. 105 c.p.c., poiché i tipi di intervento in essa contemplati presuppongono lo svolgersi di una controversia tra almeno due *litigatores* su posizioni tra loro incompatibili.

Per quanto riguarda, invece, l'intervento del terzo nel giudizio *stricto iure* di volontaria giurisdizione, se da più parti se ne è rivendicata l'inammissibilità, dacché, si è detto, il soggetto terzo, in ogni caso, laddove leso dalla decisione giudiziale, potrebbe far valere il proprio pregiudizio soltanto in sede contenziosa⁶, altre voci, già nel vigore del

⁴ Cfr. i rilievi generali di CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, cit., 998, spec. nt. 395; VALTUTTI, *I procedimenti sommari e speciali*, III, *Procedimenti possessori e camerale*, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, Torino, 2005, 269; LAUDISA, *Camera di consiglio*, I, *Procedimenti in camera di consiglio (diritto processuale civile)*, voce dell'*Enc. giur.*, V, Roma, 1988.

⁵ Per questa divisione, si rimanda, per tutti, a PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 393; CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, I, 476 e ss.; ALLORIO, *Saggio polemico sulla «giurisdizione» volontaria*, in *Riv. trim.*, 1948, 487 ss.; FAZZALARI, *Procedimento camerale e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 4, 909.

⁶ Ritengono inammissibile l'intervento del terzo nel procedimento di volontaria giurisdizione: SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano, 1965, 33; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 541; MICHEL, *Camera di consiglio*, voce dell'*Enc. dir.*, V, Milano, 993, secondo cui nei casi di giurisdizione volontaria il giudice può sentire i terzi, ma «si è al di fuori dell'ambito degli interventi tecnicamente intesi, con cui si giunge ad una estensione della efficacia del giudicato a soggetti che non sono stati parti originarie del processo», si che «i terzi hanno

previgente codice di rito, hanno ritenuto in ogni caso che «all'ufficio del magistrato» dovrebbe essere sempre consentito «ascoltare informazioni ricevute da terzi, che abbiano un qualunque interesse, o anche privi di interesse [...] per fornire notizie al magistrato o per richiamarlo a qualche particolare modo di considerazione e di conseguente deliberazione»⁷. È stato poi soggiunto che nel corso del giudizio camerale, «nulla vieta che un terzo, informato della presentazione di un ricorso [...] si presenti al magistrato per esporre le sue ragioni e il magistrato ne tenga conto»⁸, «su di che provvederà poi il giudice stesso sempre senza solennità di forme»⁹. In altri termini, secondo questa opinione, la duttilità del procedimento camerale, anche laddove impiegato per la volontaria giurisdizione «pura», non precluderebbe la possibilità di un intervento del terzo, seppure ancorato a parametri di ammissibilità diversi da quelli di cui alle norme generali del codice di rito: e tale possibilità troverebbe un referente normativo, sia pur implicito, nel *dictum* di cui all'art. 738, 3° comma, c.p.c., laddove autorizza il giudice all'assunzione di informazioni. È stato infatti ritenuto che, se il giudice può effettuare richieste di documenti o memorie di chiunque abbia un interesse in giudizio, «evidentemente, il giudice a maggior ragione può prendere atto delle dichiarazioni, de-

la possibilità di far valere i loro diritti, per avventura lesi da provvedimenti in camera di consiglio emessi nei confronti di altri soggetti, in sede contenziosa»; CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, cit., 998; in giurisprudenza: App. Roma, 2 luglio 1968, in *Giust. civ.*, 1968, I, 1735; cfr. anche, rispetto all'intervento di un terzo nel processo di separazione, SEGNI, *Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale*, in *Riv. dir. proc.*, 1941, II, 109; CARNELUTTI, *Intervento in causa di separazione personale*, *ibid.*, 232.

⁷ MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*, Milano, 1923, V, 668, il quale osserva che il giudice è libero di non tenere conto delle informazioni dei terzi, così che questi «non potrebbero mai dolersi di omessa pronunzia o di negata giustizia se l'autorità giudiziaria non avesse alcun riguardo ad esse»; GAZZILLI, *La giurisdizione volontaria*, Roma, 1950, 35; SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, Milano, 1985, 111; MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nella attività notarile*, Roma, 1986, 57; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, 2007, 448.

⁸ VISCO, *I procedimenti di giurisdizione volontaria*, Milano, 1952, 41, per il quale in ogni caso «questa specie di intromissione del terzo nella fase istruttoria è fuori dell'istituto dell'intervento previsto negli artt. 105 e segg. del c.p.c.».

⁹ Così REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, 1954, 356; nello stesso senso, GIANNATTASIO, *Inconvenienti e incongruenze di alcuni procedimenti Camerali*, in AA.VV., *I procedimenti in camera di Consiglio*, Milano, 1962, 265.

gli esposti, delle denunce che un terzo 'spontaneamente' ritenga di dovergli sottoporre»¹⁰.

Proprio a causa della specificità di tale intervento, e della sua non assimilabilità a quello disciplinato dall'art. 105 c.p.c., alcuni dei decreti resi all'esito dei giudizi di volontaria giurisdizione lo hanno qualificato come «atecnico»¹¹: una attribuzione, per il vero, piuttosto ambigua e sfuggente, eppure non estranea alla prassi giudiziale, ed invalsa proprio nei casi in cui le rigide maglie di cui alla disciplina generale del codice non risultano *de plano* applicabili al caso concreto¹².

3. *L'intervento del soggetto legittimato a promuovere il giudizio nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.* – Va poi ricordato come l'intervento volontario di un terzo nel procedimento di volontaria giurisdizione sia stato in passato ritenuto ammissibile, in generale, in tutte le ipotesi in cui l'interveniente sarebbe stato legittimato a promuovere *ab initio* il giudizio¹³.

¹⁰ FIMMANÒ, *L'intervento del terzo nei procedimenti di volontaria giurisdizione*, in *Riv. not.*, 1992, 875.

¹¹ Così App. Bologna 21 novembre 1967, in *Foro pad.*, 1968, I, 502, la quale, ammettendo l'intervento in giudizio dichiarato inammissibile dal Tribunale, ritiene che «nell'affidare al giudice ampi poteri di indagine, l'art. 738 ultimo comma cod. proc. civ. non prescrive alcuna particolare forma o modalità,» e dunque «non si vede [...] per quale ragione il Tribunale [...] non avrebbe, invece, potuto tenere conto dei rilievi e delle informazioni da lui [dal terzo] redatte in forma scritta»; dello stesso avviso, *ex multis*: Trib. Potenza 7 aprile 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1019; Trib. Napoli 2 luglio 1996, in *Società*, 1996, 1203; Trib. Napoli 8 luglio 1992, in *Riv. not.*, 1992, 874; Trib. Como 5 febbraio 1992, in *Società*, 1992, V, 697; App. Milano 22 febbraio 1986, *ivi*, 1986, 879.

¹² Si pensi, tra gli altri, all'intervento del curatore fallimentare nel giudizio di revocatoria ordinaria interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento; cfr. FABIANI, *La concorsualità dell'azione revocatoria ordinaria nel fallimento*, in *Gius. comm.*, 2013, 5, 1005.

¹³ Così DE STEFANO, *Manuale di volontaria giurisdizione*, Padova, 2002, 83, secondo cui «ogniquale volta si dia a più di un singolo interessato la capacità di agire deve ritenersi che ciascuno di loro abbia la facoltà di provvedere e che, nel momento in cui uno soltanto provveda a tanto, sia in questo modo assorbito e sostituito il potere di iniziativa pure in astratto spettante agli altri: ma questi potranno comunque intervenire nel procedimento, forti del medesimo interesse e per far valere il loro punto di vista al riguardo nel tentativo di farlo tenere presente al giudice chiamato a pronunciarsi»; così anche: JANNUZZI LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, 41, secondo cui l'ammissibilità dell'intervento è pacifica nei casi di legittimazione plurima e quando il terzo sia controinteressato rispetto al provvedimento richiesto; ID, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 57; MAZZACANE, *La giurisdizione*, cit., 57, secondo

Come ha osservato altra dottrina, infatti, «potrà sempre ammettersi la facoltà del giudice, per mezzo di quella libertà formale propria del procedimento [camerale], a concretare la partecipazione ad esso di quei soggetti nel cui patrimonio giuridico il provvedimento da emettere sia destinato a produrre effetti direttamente od indirettamente, desumendo il loro interesse e gli effetti riflessi in gioco in relazione agli scopi del processo»¹⁴; si è allora precisato che affinché «la costituzione della realtà giuridica che si postula avvenga nel miglior modo possibile, è utile la più ampia partecipazione dei soggetti che alla creazione di quella realtà hanno interesse, e quest'esigenza sembra possa realizzarsi attraverso quell'intervento previsto nel secondo comma dell'art. 105 c.p.c.»¹⁵.

In questi casi, dunque, l'intervento in giudizio del soggetto già legittimato a promuovere il giudizio di volontaria giurisdizione, andrebbe ricondotto ad una fattispecie «classica», quella di cui all'art. 105, 2° comma, c.p.c., come peraltro avallato da alcune decisioni in giurisprudenza¹⁶.

Tornando al giudizio di rettificazione degli atti di stato civile, va allora ricordato come, secondo una parte della dottrina, «l'azione di rettificazione è concessa a qualunque interessato»¹⁷, essendo interesse comune quello alla corretta documentazione dello stato civile: tale legittimazione «aperta», infatti, verrebbe da aggiungere, trova un riscontro proprio nell'*incipit* di cui all'art. 95 D.P.R. 396/2000, a tutela del valore pubblico e della correttezza degli atti di stato civile, sì che, oltre al Pubblico ministero, può ritenersi che il giudizio possa essere promosso da chiunque dimostri di averne interesse, e che, dunque, chiunque dimo-

cui «tali soggetti non sono *terzi* rispetto all'interesse che si intende conseguire attraverso il procedimento».

¹⁴ Così VERDE, *La volontaria giurisdizione*, Padova, 1989, 57.

¹⁵ VERDE, *op. loc. cit.*, secondo cui, peraltro, «nei casi in cui la legge valuta un certo interesse, ritenendolo idoneo, a volte anche per la sua connessione con l'interesse generale, a chiedere un determinato provvedimento e ad iniziare il procedimento, qualunque sia la sua natura, tale valutazione può legittimare altri soggetti che siano portatori di quel medesimo interesse ad intervenire nel procedimento al fine di farvi valere le loro ragioni, cioè a tutelare praticamente lo stesso interesse da punti di vista diversi».

¹⁶ Cfr. Trib. Milano 6 giugno 1983, in *Foro it.*, 1984, I, 1122; App. Milano 15 novembre 1955, in *Banca, borsa, tit. cred.* 1956, II, 241; più recentemente: Trib. Varese 30 ottobre 2012, inedita.

¹⁷ Cfr., *ex pluribus*: IANNELLI, *Stato della persona e atti dello stato civile*, Camerino-Napoli, 1983, 353.

stri l'interesse medesimo possa, del pari, intervenire volontariamente *ex art. 105, 2° comma, c.p.c.*¹⁸.

4. *L'intervento ex art. 105, 2° comma, c.p.c. delle associazioni rappresentative di interessi diffusi.* – La Corte di Appello di Milano, tuttavia, ha ritenuto che l'intervento in giudizio del terzo (nel caso di specie: un'associazione di promozione sociale) non potesse né «atecnicamente» essere riguardato come contributo informativo al giudice, né qualificato come un intervento del soggetto pur legittimato a promuovere il giudizio: dovendo, in questo caso, essere più agevolmente inquadrato in quello di cui alla disciplina generale del codice – applicabile al giudizio camerale, laddove compatibile – *sub art. 105, 2° comma, c.p.c.*: un richiamo condivisibile, atteso che in questo caso il procedimento di rettificazione assume un carattere *lato sensu* contenzioso, dacché si contrappongono le pretese dei coniugi dello stesso sesso che hanno chiesto la trascrizione del certificato di matrimonio celebrato all'estero e quelle, opposte, dell'Ufficiale di stato civile, il quale appunto si è rifiutato di eseguire la trascrizione.

La decisione, tuttavia, presenta interesse poiché con essa si dichiara ammissibile l'intervento *ad adiuvandum* laddove spiegato da parte di un'associazione rappresentativa di interessi diffusi, pur in assenza di un espresso riconoscimento normativo di legittimazione processuale¹⁹: e in-

¹⁸ Cfr. CERINO CANOVA, *op. cit.*, 764, il quale sembra suggerire una soluzione simile laddove sostiene che «se pubblici sono i registri, del pari lo è l'oggetto del giudizio ossia rivolto verso la generalità ed insuscettibile di soggettivazione in capo ad un singolo. La posizione è soltanto quella dell'interesse, come viene confermato dalle norme dell'ord. st. civ.».

¹⁹ Come osserva CAPPELLETTI, *Formazioni sociali*, cit., 393, «in decisioni come questa scoppiano, evidentemente, i vecchi schemi dogmatici. 'Giusta parte' non è più soltanto il titolare del diritto o interesse legittimo fatto valere in giudizio, o il soggetto direttamente e personalmente danneggiato, ma anche il soggetto privato – individuo o gruppo spontaneo – che agisce *per il bene collettivo*»; cfr. anche le osservazioni di PAGNI, *La legittimazione*, cit., 31; in giurisprudenza, si ammette un intervento di un'associazione *ad adiuvandum* per far valere gli interessi generali della collettività degli associati: C. Con. 17 gennaio 1981, n. 132, in *Riv. Corte conti*, 1981, 75; più recentemente: Trib. Milano 30 ottobre 2009, in *iusexplorer.it*, che ha ritenuto ammissibile l'intervento di un'associazione a difesa degli animali e dell'ambiente in una controversia sulla rimozione di alcuni rifugi per gatti costruiti nella parte comune di un condominio; v. anche Trib. Milano 12 settembre 2012, n. 9906; *contra*: App. Firenze 23 settembre 2014, in *leggiditalia.it*; Trib. Torino 13 maggio 2009, in *iusexplorer.it*; Trib. Bari 26 novembre 2003,

fatti, secondo la Corte, l'associazione è comunque legittimata ad intervenire in giudizio, in quanto vanta «un interesse che la legittima ad intervenire in giudizio», «con riferimento al 'pregiudizio' alle persone LGBTI derivante dal rifiuto della trascrizione» del certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il decreto si pronuncia dunque sul tema, assai spinoso, dell'ammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* di un'associazione nei processi civili con rilevanza collettiva, tema che da sempre incontra soluzioni tutt'altro che univoche sia in letteratura che in giurisprudenza: e infatti, se da una parte è sentita sempre più l'esigenza di garantire – se non la legittimazione, almeno, la «partecipazione»²⁰ – a soggetti rappresentativi di interessi superindividuali nel processo civile, l'appiglio normativo di cui all'art. 105, 2° comma, c.p.c., fatto proprio dalla Corte nel caso in esame, è stato ritenuto da una parte della dottrina inidoneo a sorreggere il fondamento dogmatico di un simile «apporto» nel processo civile già in corso: e ciò, innanzitutto, per l'assenza di un rapporto di pregiudizialità tra il diritto dedotto nel processo e quello del quale è titolare l'interventore²¹.

in *Il lav. nella giur.*, 2004, 1185, con nota critica di MURATORIO, *La legittimazione attiva del sindacato*; Trib. Trani 31 ottobre 2000, in *leggiditalia.it*.

²⁰ Cfr. TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili*, cit., 778, per il quale «alla nozione di legittimazione, riferibile alla presenza dell'associazione come parte in giudizio, mi è parso di dover accostare quella più ampia di partecipazione, per tener conto della pluralità dei ruoli che l'associazione può svolgere, direttamente o indirettamente, nel processo».

²¹ Contrario ad una «canonizzazione» dell'intervento adesivo nel senso qui prospettato, in quanto disallineato rispetto ai presupposti dell'istituto: LUISO, *In tema di intervento*, cit., 706; v. anche TARZIA, *Le associazioni*, cit., 783, il quale ricorda che l'intervento adesivo presupporrebbe la pregiudizialità del rapporto dedotto nel processo rispetto a quello del quale è titolare l'interventore; già CHIZZINI, *L'intervento*, cit., 570, tuttavia, rilevava come lo spazio applicativo dell'intervento adesivo dovesse essere riconsiderato, «al termine di una valutazione condotta sull'intero ordinamento che accentua la propensione per il coinvolgimento nel processo delle situazioni superindividuali», e sottolineava al contempo come «emerge con chiarezza una tendenza alla ammissione del coinvolgimento del processo (civile soprattutto) nella tutela di interessi diffusi solo a seguito di preventiva valutazione del legislatore con riferimento alle varie tipologie di interesse: questo per quanto attiene sia all'azione sia all'intervento adesivo»; dello stesso avviso: FERRONE, *Il processo civile moderno – fondamento progresso e avvenire*, S. Maria Capua Vetere, 1912, 15; un esempio di legittimazione ad intervenire riconosciuta dalla legge è quello ex art. 18, 5° comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, in materia di danno ambientale, che legittima determinate associazioni ad intervenire nei giudizi civili per danno

In ogni caso, l'intervento ammesso dalla Corte di appello di Milano non sembra lontano, perlomeno rispetto alla sua funzione, da quello coniato nei sistemi di *common law*, del c.d. «*amicus curiae*»: di esso, infatti, possiede quantomeno il tratto più saliente, dacché in base ad esso, come spiegato dalla dottrina, «l'interveniente agisce in difesa e si fa portavoce di interessi appartenenti a gruppi di individui, interessati e potenzialmente pregiudicati dall'esito del giudizio, in particolar modo davanti alle Corti di merito impegnate a risolvere controversie di massimo rilievo sociale, in tema di diritti e libertà fondamentali»²². Il giudice, in tal modo, «può ampliare le fonti del proprio convincimento attraverso la memoria scritta dell'*amicus* (il c.d. «*amici curiae brief*»), così da dare ingresso nel giudizio ad interessi rilevanti di soggetti terzi»²³, «tutto ciò alla presenza, nel caso concreto, di questioni la cui decisione possa costituire un precedente favorevole alla 'causa' dell'associazione stessa»²⁴.

La Corte di appello pone, tuttavia, opportunamente, due rigidi criteri «selettivi» rispetto all'ammissibilità dell'intervento in giudizio di un'associazione, ex art. 105, 2° comma, c.p.c., a supporto delle ragioni di una delle parti: da un lato, l'effettiva rappresentatività rispetto agli interessi di cui l'associazione si asserisce portatrice (verifica svolta alla luce di una approfondita analisi delle previsioni statutarie), dall'altro la stabilità nel tempo della struttura associativa. I criteri utilizzati, di matrice giurisprudenziale, appaiono condivisibili nel loro rigore, atteso che è indispensabile evitare il moltiplicarsi di interventi strumentali o irrilevanti, che potrebbe produrre un rallentamento dell'attività giurisdizionale in corso contraria al principio di ragionevole durata del processo.

D'altra parte, già in passato la migliore dottrina aveva osservato come quando un'associazione porta in giudizio un certo interesse meta-individuale, è inevitabile fare affidamento alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà tener presente che, mentre nel processo d'impianto individualistico la *titolarità* del diritto fatto valere in giudizio è, di regola, garanzia sufficiente di serietà della parte, nel campo degli interessi collettivi a tale titolarità si devono sostituire invece altri elementi, più vari e

ambientale (v. GRASSO, *Una tutela giurisdizionale per l'ambiente*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 527).

²² E. SILVESTRI, *L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati*, in *Riv. dir. e proc. civ.*, 1997, 3, 698.

²³ E. SILVESTRI, *Ibidem*.

²⁴ E. SILVESTRI, *Ibidem*.

complessi, che possono andare dal passato di una certa associazione, alla sua organizzazione, finanziamento, scopi sociali, ampiezza numerica o spaziale, ecc. ecc.» sì che «una soluzione legislativa, rigida, aprioristica, sarebbe destinata a fare più male che bene; sarebbe come l'ascia del boscaiolo, usata laddove ciò che si chiede è invece il delicato intervento del bisturi del chirurgo»²⁵.

GIACOMO CARDACI

²⁵ Cfr. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali*, cit., 400.